



## **Delibera della Giunta Regionale n. 519 del 01/08/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 9 - Contenzioso tributario

Oggetto dell'Atto:

APPLICAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE EX  
ART. 11 D.L. 50/2017

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

### **PREMESSO**

- a. che l'art. 11 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, prevede la possibilità, per il contribuente, di definire le controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario per le quali il relativo ricorso sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del decreto stesso e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, con il pagamento della tassa e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e la disapplicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi esattoriali;
- b. che, ai sensi del 4° comma dell'art. 11 sono escluse dalla definizione agevolata le controversie di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma;
- c. che, ai sensi del successivo 6° comma, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2017;
- d. che, in sede di conversione del decreto, con legge n. 96 del 21/6/2017, veniva introdotto il comma 1-bis che prevede la facoltà, per gli enti territoriali, di prevedere, entro il 31 agosto 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 11 anche per le proprie controversie tributarie;
- e. che, in data 21 luglio 2017, veniva adottato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 140316/2017 recante le modalità attuative della definizione agevolata di cui all'art. 11 del D. L. 50/2017;
- f. che il suddetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prevede che "...l'ente territoriale stabilisce autonomamente, nei limiti legislativi, le modalità attuative del predetto art. 11 ...eventualmente anche rimandando in parte a quanto stabilito nel presente provvedimento...";

**CONSIDERATO** che risulta opportuno, in considerazione della notevole mole di controversie pendenti, prevedere, come misura deflattiva del contenzioso, l'estensione ai tributi regionali della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 11 del D.L. 50/2017;

### **RITENUTO PERTANTO:**

- α) di dover prevedere, per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte la Regione Campania quale ente impositore ed in cui il relativo ricorso sia stato notificato alla Regione entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 e non definite con sentenza passata in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017;
- β) di dover demandare alla Direzione Generale Risorse Finanziarie la definizione, con proprio atto, delle modalità attuative con riferimento, in particolare, all'approvazione del modello di domanda di definizione agevolata, alle modalità di presentazione della domanda ed alle modalità di versamento delle somme dovute;

**Vista** la e-mail dell'Ufficio Legislativo del 27 luglio 2017;

**Si propone** e la Giunta, in conformità a voti unanimi,

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte la Regione Campania quale ente impositore ed in cui il relativo ricorso sia stato notificato alla Regione entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 e non definite con sentenza passata in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017;
2. di demandare alla Direzione Generale Risorse Finanziarie la definizione, con proprio atto, delle modalità attuative con riferimento, in particolare, all'approvazione del modello di domanda di definizione agevolata, alle modalità di presentazione della domanda ed alle modalità di versamento delle somme dovute;
3. di precisare che la Direzione Generale Risorse Finanziarie provvederà, in caso di entrate tributarie gestite da altre Direzioni Generali, alla trasmissione alla Direzione Generale competente per la relativa istruttoria;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
5. di trasmettere a tutte le Direzioni Generali e le strutture equivalenti, al Collegio dei Revisori, al B.U.R.C. per la pubblicazione.